CAMERA DEI DEPUTATI N. 2637

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FILIPPI, CASELLI, PIZZICARA, POLLI, BATTAGGIA, DEVETAG

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 6 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con questa proposta di legge desideriamo proporre all'attenzione del Parlamento la tutela delle minoranze linguistiche.

Il tema in questione si era posto con urgenza già nelle precedenti legislature, ma lo scioglimento delle Camere impedì di portare a termine l'*iter* dei provvedimenti.

Appare dunque come non rinviabile l'impegno di tutte le forze politiche perché veda finalmente la luce una normativa giuridica che, in ottemperanza dell'articolo 6 della Costituzione, garantisca a tutte le minoranze residenti nel territorio italiano la tutela della propria identità, della propria cultura e della propria lingua.

Proponiamo dunque all'esame della Camera un testo, auspicandone un rapido esame e una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale, l'occitano e il veneto.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

ART. 2.

1. L'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di cui alla presente legge è determinato con decreto del presidente della giunta regionale competente, previa deliberazione della giunta medesima. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali quando rappresentino minoranze linguistiche non inferiori al 15 per cento della popolazione residente nel comune. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione. La regione disciplina con legge le ulteriori modalità di svolgimento del procedimento.

ART. 3.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2 l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'insegnamento nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la letteratura e le esercitazioni relative

agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni di cui al comma 1 può essere previsto l'insegnamento della lingua locale, a richiesta dei genitori degli studenti.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare.

5. Con lo stesso decreto di cui al comma 3 sono previste forme e modalità sia per l'esonero degli alunni i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2 la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 3 e 4.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con proprie leggi, estendere le disposizioni del presente articolo alle materie attribuite alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

ART. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare inizia-

tive nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari che possono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 6.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2 i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2 il consiglio comunale può deliberare, con disposizioni del proprio statuto, di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso

tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata sulla base di provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 10.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al capo II del titolo VIII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

ART. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali curati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi, e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con

le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 12.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

ART. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono rimborsate dallo Stato nella misura dell'80 per cento degli importi erogati.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla pre-

sente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 16.

1. Le norme regionali previste dai precedenti articoli sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli di quelle recate dalla presente legge si applicano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. È fatta salva la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Nella provincia autonoma di Trento la presente legge si applica al gruppo linguistico ladino presente in quel territorio in quanto compatibile con le disposizioni di cui al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2637
Lire 500